Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | **Roma - Lunedì, 3 gennaio** | **Numero 1**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **40**; semestre L. **24**; trimestre L. **16**
» a domicilio ed in tutto il Regno: » **45**; » » **26**; » » **18**
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » **90**; » » **50**; » » **30**

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziarî . . . . L. **0,40** per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » **0,50**

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **20** — nel Regno cent. **25** — arretrato in Roma, cent. **35** — nel Regno cent. **45** — all'Estero cent. **60**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I - Leggi e Decreti

Il numero 1834 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1919, n. 1988, e sue successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quelli del tesoro e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le seguenti varianti al R. decreto-legge 20 ottobre 1919, n. 1988, e sue successive modificazioni.

Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 22 sino alle parole « nonchè nell'Amministrazione delle ferrovie » incluse, sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

« Gli impieghi ai quali il sottufficiale della R. marina può aspirare, secondo l'art. 20, sono i seguenti:

a) negli uffici e servizi dipendenti dal Ministero della marina:

1. Tutti i posti di applicato e metà di quelli di disegnatore;

2. Un terzo dei posti di assistente tecnico del genio militare per la R. Marina;

All'assegnazione di detti impieghi provvede il Ministero della marina:

a-bis) negli uffici e servizi dipendenti dal Ministero dell'industria e commercio:

tutti i posti di applicato delle Capitanerie di Porto

All'assegnazione di detti posti provvede il Ministero dell'industria e commercio.

I posti indicati alle lettere *a*) ed *a-bis*) che, messi a concorso, non potessero essere coperti per mancanza di sottufficiali concorrenti o per un minor numero di idonei, debbono essere assegnati a borghesi con le norme vigenti:

b) in tutte le Amministrazioni dello Stato, escluse quelle della guerra, della marina e dell'industria e commercio, soltanto nei riguardi delle Capitanerie di Porto, nonchè nell'Amministrazione delle ferrovie ».

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 25, alle parole: « in caso di mobilitazione », si sostituiscono le altre: « in tempo di mobilitazione ».

Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« In caso di gravi contingenze, il ministro della marina può richiamare in servizio i detti sottufficiali, previo loro consenso ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 68 del R. decreto-legge 20 ottobre 1919, n. 1988, modificato dall'art. 25 del R. decreto-legge 11 marzo 1920, n. 347, è abrogato e sostituito dal seguente:

« I sottufficiali che abbiano comunque prestato ser-

vizio durante la guerra 1915-1918, anche se abbiano compiuto complessivamente 32 anni o più di servizio, o 52 di età e 20 di servizio, potranno essere tenuti o richiamati in servizio non oltre il 30 giugno 1920, liquidando la pensione loro dovuta secondo le norme dell'art. 51 del presente decreto, e sulla base dell'assegno o stipendio da esso stabilito e percepito nell'ultimo mese di richiamo dal congedo »

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1920, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti — Sechi — Meda — Alessio

Visto, *Il guardasigilli:* Fera

Il numero 1835 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 9 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogato fino al 31 dicembre 1921 il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di che all'art. 9 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti — Meda.

Visto, *Il guardasigilli:* Fera.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1808. Regio decreto 9 dicembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'Interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Istituto « Pro-Infantia derelitta », con sede in Torino, è eretto in Ente morale, sotto una amministrazione autonoma e ne è approvato lo Statuto organico relativo.

N. 1809. Regio decreto 5 dicembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il Ricovero per i vecchi inabili al lavoro, con sede nel comune di Manerbio, è eretto in ente morale, sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità, con separata gestione e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1810. Regio decreto 28 novembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, in esecuzione della legge 20 luglio 1919, n. 1217, si stabilisce la delimitazione territoriale e il riparto patrimoniale fra i comuni di Montefalcone Appennino e Smerillo.

N. 1822. Regio decreto 9 dicembre 1920, col quale sulla proposta del ministro degli affari esteri, viene destinato un ufficiale consolare di prima categoria con l'assegno locale annuo di L. 25.000 al R. consolato in Varna.

N. 1824. Regio decreto 2 dicembre 1920, col quale sulla proposta del ministro delle finanze il comune di Acireale (Catania), è autorizzato ad aumentare alcuni dazi propri, e cioè:

sulla terraglia fina, da L. 5 a L. 15 al quintale;

sulla carta di 1ª classe, da L. 10 a L. 30 al quintale;

sulla carta di 2ª classe, da L. 5 a L. 15 al quintale;

sulla carta di 3ª classe, da L. 1,50 a L. 5 al quintale;

sul cartone ordinario, da L. 3 a L. 5 al quintale.

N. 1825. Regio decreto 2 dicembre 1920, col quale sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Rutigliano (Bari), è dichiarato di III classe agli effetti del dazio consumo, a decorrere dal 1° agosto 1920 e da tale giorno il canone corrisposto dal detto Comune è elevato a L. 3297,57.

Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia

PARTE II - Decreti varî - Disposizioni e Comunicazioni diverse

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 30 maggio e 8 agosto 1920, registrati alla Corte dei conti il 10 giugno e 26 agosto successivo, registri nn. 12 e 17 lavori pubblici fogli nn. 4544 e 6683, con i quali, fra l'altro, furono nominati rispettivamente membri effettivi delle Commissioni locali di equo trattamento di Milano e di Firenze gli ingegneri Antonio Ligabue e Aurelio Monteverde;

Ritenuto che, in seguito alle dimissioni dei predetti ingegneri Ligabue e Monteverde, occorre provvedere alla loro sostituzione;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli ingegneri Riccardo Luzzatti e Piacanai Eugenio, sono nominati, a decorrere dalla data del presente decreto, rispettivamente membri effettivi, in rappresentanza delle aziende, esercenti, nelle Commissioni locali di equo trattamento di Milano e di Firenze, in sostituzione dei predetti ingegneri Antonio Ligabue e Aurelio Monteverde.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto 5 giugno 1920, n. 767 concernente l'applicazione della tassa di bollo e del contributo di beneficenza sui biglietti d'ingresso ai pubblici spettacoli;

Decreta:

Le disposizioni degli articoli 2 e 3 del Regio decreto 5 giugno 1920, n. 767, entreranno in vigore a partire dal giorno 26 dicembre 1920 ed a misura che gli uffici del registro e bollo saranno provvisti delle scorte di fogli filigranati occorrenti per la stampa dei biglietti.

Il presente decreto dovrà essere registrato alla Corte dei conti.

Roma, 3 dicembre 1920.

Il ministro
FACTA.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 6 giugno 1920:

La promozione ad anzianità dei seguenti maggiori deve essere considerata come effettuata a tale grado a scelta. Essi assumeranno l'anzianità assoluta e relativa per ciascuno a fianco indicata:

Carini cav. Arturo, anzianità 24 marzo 1918.

Faà di Bruno cav. Lodovico, anzianità e decorrenza assegni 24 marzo 1918.

L'anzianità assoluta e relativa dei seguenti maggiori è stabilita come appresso:

Stagni cav. Giuseppe, anzianità 6 gennaio 1918.

Torre cav. Federico, anzianità 15 settembre 1918.

Con R. decreto del 12 dicembre 1920:

Zaborra Giov. Battista, primo capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dall'11 aprile 1917, richiamato in servizio effettivo nell'arma stessa dall'11 dicembre 1918, con decorrenza per gli assegni dal 16 stesso mese.

L'anzianità di grado del predetto ufficiale è stabilita al 30 giugno 1914.

Zaborra Giov. Battista, primo capitano, promosso maggiore nell'arma stessa con anzianità 6 giugno 1918 e con decorrenza assegni 16 dicembre 1918.

Con R. decreto del 20 giugno 1920:

Berti Raffaele, capitano, promosso maggiore a scelta, con anzianità e decorrenza assegni 15 settembre 1918.

Con R. decreto del 12 dicembre 1920:

I seguenti capitani sono collocati in posizione speciale, a loro domanda, dal 1° gennaio 1921:

Gomez Paloma Raffaele — Ripamonti Marco Aurelio — Carotti Luigi.

Ferraguti Paolo, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato, a sua domanda, in servizio effettivo dal 1° gennaio 1921.

Gatti Attilio, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo nell'arma stessa dal 22 ottobre 1920, con decorrenza per gli assegni dal 1° novembre 1920.

Gatti Attilio, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità 1° aprile 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento dal 1° gennaio 1921.

Carreras Pietro, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 1° maggio 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento, dal 1° gennaio 1921.

Galante Filippo, sottotenente, promosso tenente con anzianità e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1919 con riserva d'anzianità relativa.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Con R. decreto del 27 giugno 1920:

La promozione ad anzianità del tenente colonnello Ceccarini cav. Giuseppe, deve essere considerata come effettuata a tale grado, a scelta. Assumerà l'anzianità assoluta e relativa 7 ottobre 1917.

L'anzianità assoluta e relativa dei seguenti tenenti colonnelli promossi a tale grado, a scelta, è stabilita come appresso:

Rimini cav. Cesare, anzianità 7 ottobre.
Masino nob. cav. Giacinto, id.
Forfori cav. Tommaso, id.
Scelzo cav. Luigi, id. 7 novembre 1918.
Primicerii cav. Alberto, id. 1° dicembre 1918.

La promozione ad anzianità dei seguenti maggiori deve essere considerata come effettuata, a scelta.

Essi assumeranno le anzianità assolute e relative per ciascuno a fianco indicate:

Benigni cav. Alfredo, anzianità 1° febbraio 1917.
Zanotti cav. Mario, id. 16 settembre 1917.
Dalla Motta cav. Gian Battista, id. 16 id.
Pellegrini cav. Carlo, id.

L'anzianità assoluta e relativa dei seguenti maggiori di artiglieria promossi a tale grado a scelta, è stabilita come appresso:

Coronati cav. Emilio, anzianità 16 marzo 1918.
Marras cav. Efisio, id.
Zatti cav. Vittorio, id.
Adami cav. Ugo, id.
Cordone cav. Leonardo, id.
Sesini cav. Raimondo, id.
Gelich cav. Ferdinando, id.
Conti cav. Alfredo, id.
Chirieleison cav. Domenico, id.
Buoni cav. Roberto, id.
Infante cav. Adolfo, id.
Chirieleison cav. Ambrogio, id.
Amico cav. Giuseppe, id.
Zauli cav. Adolfo, id.
Maraffa cav. Riccardo, id.
Moraglia cav. Giovanni Battista, id. 28 luglio 1918.
Faronato cav. Luigi, id. 13 ottobre 1918.

Gasparro cav. Emilio, maggiore, promosso tenente colonnello, a scelta, con anzianità e decorrenza assegni dal 1° dicembre 1918.

I seguenti capitani sono promossi maggiori, a scelta, con anzianità e decorrenza assegni per ciascuno a fianco indicati:

Lanzino Francesco, anzianità 1° febbraio 1917.
Morrone cav. Anselmo, anzianità 1° dicembre 1918.

Con R. decreto del 9 dicembre 1920:

Salomoni Alessandro, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 27 luglio 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento dal 16 dicembre 1920.

AVVISO

Il Ministero della guerra rammenta alle Amministrazioni dei giornali, riviste, ecc., che esso chiede direttamente o per mezzo degli uffici dipendenti l'associazione o la rinnovazione degli abbonamenti ai periodici che gli occorrono, e che non si tiene vincolato a respingere quelli non chiesti o che gli fossero inviati direttamente e tanto meno a pagare l'importo del relativo abbonamento.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 31 dicembre 1920 (Art. 39 Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	169 61	Berlino	39 08
Londra	100 31	Vienna	—
Svizzera	433 43	Praga	—
Spagna	388 13	New York	28 22
Oro	397 71		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	74 04	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	75 94	—

MINISTERO DEL TESORO

BANCO DI SICILIA.

Situazione provvisoria al 10 dicembre 1920

Cassa	97,000,000
Portafoglio s/ piazze italiane	160,000,000
Anticipazioni ordinarie	88,000,000
Fondi sull'estero	37,000,000
Conti correnti all'estero	—
Circolazione c/ commercio	181,000,000
Circolazione c/ Stato	529,000,000
Debiti a vista	149,000,000
Depositi c/o fruttifero	69,000,000
Depositi c/ Cassa di risparmio	228,500,000
Rapporto della riserva metallica alla circolazione	21,50 0/0

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*